

STATUTO

**AIRONE SARDEGNA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA CAMPANIA
199/A

Numero REA: OR - 351956

Codice fiscale: 01252570955

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto raccolta numero 11363

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, con sede nel Comune di Oristano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, la Società Cooperativa Sociale denominata "AIRONE SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI, Libro V, del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata ed ha come scopo quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

Inoltre la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali, sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dall'articolo 1, lettera a) della legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si conforma alle norme riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in quanto compatibili (art. 10, comma 8, D.lgs. n. 460 del 04.12.1997).

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli, che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali. La cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi e i metodi.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, **cooperativistico** e **solidaristico**.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE.

La società, operando secondo principi di mutualità così come definiti dall'art. 2512 del codice civile e in via preferenziale in favore dei soci **cooperatori**, avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi da parte di questi ultimi, si propone lo svolgimento delle seguenti attività, e precisamente:

- prestazione nel contesto territoriale, a enti pubblici o privati, del servizio tempestivo di emergenza 118 diretto alle persone che hanno necessità di un aiuto urgente, assicurando l'immediatezza degli interventi di pronto soccorso professionale grazie ad autoambulanze e/o auto mediche con personale qualificato a bordo;
- trasporto sanitario di soccorso di persone non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto o con mezzi speciali, nei seguenti casi:
 - a- trasporto ordinario in ospedale o in casa di cura convenzionata, in regime di day hospital o presso presidi ambulatoriali di diagnosi e cura anche convenzionati;
 - b- trasporto di soggetti in trattamento dialitico;
 - c- trasporto per dimissione da strutture ospedaliere;
 - d- trasporto di assistiti ricoverati per trattamenti terapeutici o esami diagnostici non effettuabili in loco;
 - e- trasporto urgente di sangue, emoderivati, organi, materiale biologico, attrezzature sanitarie, farmaci e altri materiali, nel limite e con le modalità consentiti dalle leggi vigenti;
- trasporti sanitari programmati non urgenti, quando il medico curante certifichi la sussistenza delle condizioni cliniche che richiedano il trasporto protetto;
- trasporti di emergenza richiesti dalla centrale operativa di pronto soccorso che ha ricevuto la richiesta del soccorso o quando, avendo preso in carico il paziente, la centrale operativa si è già accordata con l'unità dell'ospedale di destinazione individuato allo scopo;
- servizi di assistenza domiciliare e servizi tutelari, prov-

vedendo alla realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere sociale, teso a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di soggetti che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado anche temporaneamente di ottenere il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche;

- agevolazione della promozione umana e dell'integrazione sociale delle categorie svantaggiate (anziani, diversamente abili, minori, tossicodipendenti, immigrati, donne e bambini vittime di violenza o in stato di bisogno, disoccupati) attraverso attività educative, di formazione e di gestione dei servizi sociali e sanitari;

- prestazione di assistenza educativa intesa come articolazione del servizio di assistenza domiciliare, mirata ad aiutare la famiglia e a svolgere meglio il suo ruolo, affiancandola nei casi di carenze sotto il profilo educativo con finalità di favorire la permanenza del minore nella propria famiglia, collaborando con essa nell'assolvimento dei propri compiti educativi. La destinazione del servizio è indirizzata a quelle famiglie che necessitano di risposte in ordine a difficoltà incontrate dai figli nell'ambito scolastico e relazionale. Si propone come una risorsa di sostegno e aiuto, rivolta a sopprimere alle carenze educative ed organizzative, anche contingenti, della famiglia, che si ripercuotono negativamente sui minori, sulla loro frequenza e sul loro rendimento scolastico. Tale servizio è particolarmente rivolto ai minori a rischio in età compresa tra i 6 e 18 anni, con priorità per quelli segnalati dalla magistratura minorile;

- preparazione di pasti e prestazione di servizi di lavanderia per soggetti anziani parzialmente o totalmente autosufficienti e disabili;

- gestione, cura o istituzione di servizi di scuolabus per minori o inabili, provvedendo anche all'accompagnamento degli stessi ai soggiorni climatici, gite e viaggi organizzati;

- gestione di strutture di accoglienza (comunità alloggio, case protette, R.S.A., centri di aggregazione sociale per anziani, bambini, giovani e disabili, utenti psichiatrici, asili nido, scuole materne, servizi di dopo scuola e dopo asilo);

- gestione di servizi infermieristici e fisioterapici in genere;

- gestione di strutture sanitarie polifunzionali con erogazione di consulenza sanitaria, prestazioni infermieristiche e/o mediche (poliambulatorio, ambulatorio di fisioterapia, punti di prelievo etc.) con o senza convenzione;

- servizi di animazione ludico-culturale, di assistenza sociale, educativa e psicologica con laboratori socio-educativi finalizzati alla ideazione e realizzazione di oggettistica varia da parte di persone con disabilità;

- servizi di salvataggio sui litorali, piscine e zone balneari con o senza mezzi esclusivamente quale attività sussidiaria a

quella principale, avvalendosi anche di cani addestrati;

- promozione, istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale, compresa la conduzione di indagini statistiche sia di tipo demografico, di tipo socio-economico o storico-culturale;

- organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici e ludico-ricreativi, convegni, conferenze e incontri culturali (anche video collegati), mostre, cinema e teatro, concerti e discoteche ed eventi sportivi.

La società potrà inoltre:

- acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili destinati alla realizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi relativi agli scopi sociali, stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per la realizzazione degli scopi sociali;

- provvedere all'aggiornamento dei soci e non soci tramite corsi e qualificazione degli operatori mirati alla crescita professionale e di riflesso alla elevata qualità dei servizi offerti alla popolazione;

- svolgere attività di formazione sull'educazione sanitaria per conto di scuole pubbliche e/o private, al fine di un'adeguata informazione sulle modalità di attivazione di una emergenza sanitaria, come collaborare con l'operatore del 118 e come facilitare l'arrivo dei soccorritori sul posto;

La cooperativa potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;

- provvedere alla pulizia, attrezzatura e manutenzione degli spazi idonei alla realizzazione di strutture anche temporanee, di interesse sociale, culturale e turistico;

- curare la custodia degli impianti e strutture di proprietà o avuti sotto qualsiasi forma in affidamento per l'esercizio della propria attività;

- gestire attività di addestramento, formazione, qualificazione e specializzazione realizzate anche con l'ausilio e l'intervento della Regione Autonoma della Sardegna e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la conoscenza cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società cooperativa potrà giovare di contributi e finanziamenti previsti da organismi locali, dalla Regione **Sarda**, dallo Stato e dall'Unione Europea.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale quali:

- porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, creditizie e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche nell'interesse di terzi e quale terza datrice di ipoteca;

- assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed

enti aventi scopo analogo od affine al proprio;

- svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico **nonché** con imprese terze e comunque nei confronti di terzi non soci;
- avvalersi delle agevolazioni di legge;
- partecipare ai pubblici appalti.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 5 - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Aisensi della L. 381/91 possono far parte della compagine sociale anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci, da iscriversi in una apposita sezione del libro dei soci.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche **nonché** alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta **nonché** alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci **cooperatori** stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la cooperativa ed i soci **cooperatori** saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 6 della Legge **03.04.2001** n° 142 e successive modificazioni.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorren-

za con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ARTICOLO 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa prevede la categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e in ogni caso non può essere superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del cod. civ.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei **ristorni**. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto può avvenire per:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'**inopportunità**, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero e l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- f) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

Se trattasi di società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- 1 - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2 - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- 3 - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza

di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese generali;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, **nonché** delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ARTICOLO 9 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde con il recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

ARTICOLO 11 - DECADENZA DA SOCIO

Decade da socio chi ha comunicato all'organo competente la propria cessazione dal rapporto di lavoro in essere o che abbia comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la cooperativa.

ARTICOLO 12 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che anche temporaneamente non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che **ineriscano** il rapporto mutualistico **nonché** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti, salva la facoltà del Consiglio di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa, o che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente **nonché** di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che senza giustificato motivo, si rifiuta di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima viola gli obblighi previsti dal regolamento interno;
- g) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro su-

bordinato con la cooperativa, sia licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) che avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, questo sia risolto dalla cooperativa per sua inadempienza;

i) che svolga attività contrastante con gli interessi della società, la danneggi materialmente e moralmente, fomenta disordini e disordini di qualunque natura tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nei termini di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 14 - DELIBERE DI RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e decadenza sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio **cooperatore** consegue, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in considerazione del collegamento esistente fra tali due rapporti.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio. La quota deve essere liquidata in misura pari all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso della quota di spese generali e del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data di decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa

deliberazione di accoglimento della domanda di ammissione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.
In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

ARTICOLO 17

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti o degli eredi del socio deceduto, ove queste non siano state richieste entro cinque anni dalla data nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13 sono tenuti al risarcimento di eventuali danni causati alla società.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dall'eventuale rimborso dei prestiti, il credito vantato dalla cooperativa per il risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 18 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23, lett. a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna e non sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 20 (venti).

ARTICOLO 20 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Le quote dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di gradimento negativo spetta al socio il diritto di recesso.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 21 - DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE SOCI SOVVENTORI

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione dei soci **sovventori**, in particolare:

- a) sull'importo complessivo delle quote che potranno essere sottoscritte;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

ARTICOLO 22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito ai sensi del precedente articolo 21, lettera b).

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai **sovventori** si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 23 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 25 (venticinque) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
 - 2 - dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-

me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
f) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti.
Le riserve non possono essere distribuite tra i soci **cooperatori** durante la vita sociale.

ARTICOLO 24 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge **31.01.1992** n 59 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) alla costituzione di eventuali fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Gli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti possono essere destinati alla costituzione di altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.

Non possono essere distribuiti ai soci **cooperatori** dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 25 - RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 26 - ORGANI

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) Il Revisore o la società di revisione.

ARTICOLO 27 - ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione.

La convocazione, presso la sede sociale o altrove, **purché** in Italia, deve essere inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, fax qualsiasi altro mezzo idoneo **purché documentabile**, tutti contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

E' da ritenersi valida ogni comunicazione, compresa la convocazione dell'assemblea, esposta in bacheca e firmata dal legale rappresentante della cooperativa. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi o di controllo.

ARTICOLO 28 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- 1) Approva il bilancio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei **ristorni**;
- 2) Procede alla nomina degli Amministratori e del Revisore;
- 3) Procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e al Revisore;
- 5) Approva i regolamenti interni;
- 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci **sottopongano** alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla

data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e poteri di liquidatori e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 30 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 31 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o inadempienti nei versamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute. I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 (tre) voti.

Per i soci **sovventori** si applica il precedente art. 21, secondo comma. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, non amministratore, avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio **cooperatore** o **sovventore**.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo a cui la Cooperativa aderisce.

ARTICOLO 32 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci **cooperatori**.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

ARTICOLO 34 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile **nonché** dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 4 (quattro) mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione **nonché** sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

ARTICOLO 35 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente coi mezzi che ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano **avvertiti** almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 36 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sin-

dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quegli amministratori che svolgono particolari funzioni nell'interesse aziendale.

ARTICOLO 38 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza delega del Consiglio di amministrazione, a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze a nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, **istitutori** e procuratori speciali, aderire o partecipare a società, consorzi, cooperative o altri organismi costituiti in associazione temporanea d'impresa. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 39 - COLLEGIO SINDACALE

La società può nominare il collegio sindacale. Nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice civile **nonché** quando la società emette strumenti finanziari non **partecipativi**, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 40 - REVISORE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 41

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 42

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 43 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 44 - PRINCIPI DI MUTUALITA' - INDIVISIBILITA'

DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Stefano Murru

Marta Fenu

Marcello Obinu

Valentino Craba

Marco Cocco

Edoardo Mulas Pellerano

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.